



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.7 del 03/03/2004
Ripubblicato dal 22/03 al 05/04/2004

ENTRATO IN VIGORE IL 06/04/2004

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
CAPO I	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	5
Art.1	Oggetto	5
Art.2	Competenze	5
Art.3	Responsabilità.....	6
Art.4	Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
CAPO II	<u>DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI</u>	7
Art.5	Depositi di osservazione ed obitori.....	7
CAPO III	<u>FERETRI</u>	7
Art.6	Deposizione della salma nel feretro	7
Art.7	Verifica e chiusura feretri	8
Art.8	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
Art.9	Fornitura gratuita di feretri.....	9
Art.10	Piastrina di riconoscimento	9
CAPO IV	<u>TRASPORTI FUNEBRI</u>	10
Art.11	Modalità del trasporto e percorso.....	10
Art.12	Trasporti Funebri.....	10
Art.13	Trasporti gratuiti e a pagamento	10
Art.14	Orario dei trasporti	10
Art.15	Norme generali per i trasporti.....	11
Art.16	Riti religiosi	11
Art.17	Trasferimento di salme senza funerale	11
Art.18	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	12
Art.19	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	12
Art.20	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	13
Art.21	Trasporti all'estero o dall'estero	13
Art.22	Trasporto di ceneri e resti	13
Art.23	Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio.....	13
TITOLO II	CIMITERI.....	14
CAPO I	<u>CIMITERI</u>	14
Art.24	Strutture cimiteriali	14
Art.25	Disposizioni generali - Vigilanza.....	14
Art.26	Reparti speciali nel cimitero	14
Art.27	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	15
CAPO II	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE</u>	15
Art.28	Disposizioni generali	15
Art.29	Piano cimiteriale	15
CAPO III	<u>INUMAZIONI E TUMULAZIONI</u>	16
Art.30	Inumazioni.....	16
Art.31	Cippo	16
Art.32	Tumulazioni.....	17
Art.33	Deposito provvisorio.....	17
CAPO IV	<u>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</u>	18
Art.34	Esumazioni ordinarie.....	18

Art.35	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	18
Art.36	Esumazioni straordinarie.....	18
Art.37	Estumulazioni	19
Art.38	Operazioni a pagamento	20
Art.39	Raccolta e destinazione delle ossa	20
Art.40	Oggetti da recuperare	20
Art.41	Smaltimento rifiuti e recupero di sostanze e materiali che si rinven- gono in occasione di operazioni cimiteriali.....	20
Art.42	Traslazioni.....	21
CAPO V	<u>CREMAZIONE</u>	21
Art.43	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	21
Art.44	Urne cinerarie.....	21
CAPO VI	<u>POLIZIA DEI CIMITERI</u>	21
Art.45	Orario	21
Art.46	Disciplina dell'ingresso	22
Art.47	Divieti speciali.....	22
Art.48	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	22
Art.49	Custodia del cimitero.....	23
Art.50	Riti funebri.....	24
Art.51	Epigrafi sulle tombe.....	24
Art.52	Fiori e piante ornamentali.....	24
Art.53	Materiali ornamentali.....	24
CAPO VII	<u>SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI</u>	25
Art.54	Sepolcri privati fuori dai cimiteri	25
Art.55	Tumulazione nei sepolcri privati.....	25
TITOLO III	CONCESSIONI	26
CAPO I	<u>TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</u>	26
Art.56	Sepulture private/ Concessioni	26
Art.57	Durata delle concessioni	26
Art.58	Modalità di concessione	27
Art.59	Manutenzioni	27
CAPO II	<u>SUBENTRI E RINUNCE</u>	28
Art.60	Subentri.....	28
Art.61	Rinunce	28
CAPO III	<u>DECADENZA, ESTINZIONE</u>	28
Art.62	Decadenza	28
Art.63	provvedimenti conseguenti la decadenza	29
Art.64	Estinzione.....	29
TITOLO IV	LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	30
CAPO I	<u>IMPRESE E LAVORI PRIVATI</u>	30
Art. 65	Accesso ai Cimiteri.....	30
Art.66	Responsabilità.....	30
Art.67	Recinzioni – Materiali di scavo	30
Art.68	Introduzione e deposito di materiali	30
Art.69	Orario di lavoro	31
Art.70	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	31

Art.71	Vigilanza.....	31
CAPO II	<u>IMPRESE POMPE FUNEBRI</u>	31
Art.72	Funzioni - Licenza	31
Art.73	Divieti.....	32
TITOLO V	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	33
CAPO I	<u>DISPOSIZIONI VARIE</u>	33
Art.74	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	33
Art.75	Mappa	33
Art.76	Annotazioni in mappa.....	33
Art.77	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	34
Art.78	Schedario dei defunti	34
Art.79	Scadenario delle concessioni	34
CAPO II	<u>NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI</u>	34
Art.80	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	34
Art.81	Cautele	34
Art.82	Responsabile dell'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria	35
Art.83	Concessioni pregresse.....	35
Art.84	Sepulture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio	35
Art.85	Sanzioni.....	35

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n.285 , ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione , gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché ' sulla loro vigilanza, sulla cremazione sia dei cadaveri che dei resti mortali, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art.2 Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

1. I cimiteri ed i servizi relativi rientrano nella giurisdizione del Comune ed organicamente sono attribuiti all'ufficio di Polizia Mortuaria che si avvale della collaborazione dell'ufficio tecnico comunale per la vigilanza tecnica e la manutenzione generale, dell'A.U.S.L. competente per la vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei cimiteri, del personale addetto ai Cimiteri e del servizio di Polizia Municipale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 22, 23 e 25 della L. 8 Giugno 1990 n.142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL competente, così come da deliberazione del D.G. n.1386 del 29/6/1995 e delle indicazioni del Direttore Sanitario protocollo AUSL 5753 del 21/8/95 e del Servizio Ospedaliero per quanto di propria spettanza.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.51 della L. 08.06.1990 n.142.
4. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt.22, 23 e 25 della citata Legge 142/90 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, previo parere del Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL.

Art.3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art.4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune o altro luogo idoneo;
 - e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 9;
 - f) il trasporto del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa;
 - g) il recupero e il relativo trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio delle salme il cui decesso è avvenuto in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico quando ricorrano gli estremi di cui alla lettera f) del presente art. 4 comma 2;
 - h) l'utilizzo ove necessario delle celle frigorifere;
 - i) l'inumazione di indigenti, di salme non identificate, di parti di cadavere e feti;
 - l) interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale;
 - m) interventi a carattere eccezionale in caso di calamità su ordinanza dell'Autorità competente;
 - n) trasporto dei cadaveri da abitazione inidonea al deposito di osservazione o all'obitorio quando ricorrano gli estremi di cui alla lettera f) del presente art. 4 comma 2;
 - o) la Cremazione dei cadaveri destinati alla tumulazione o inumazione ordinaria;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, II comma, lettera g) della legge 8 Giugno 1990, n.142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art.5 Depositi di osservazione ed obitori

1. L'A.U.S.L e il Comune individuano, d'intesa e previo specifici accordi, gli obitori e i depositi di osservazione che devono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri. I depositi di osservazione e gli obitori potranno essere ubicati presso gli ospedali di Correggio e Guastalla o presso il cimitero del Comune, ovvero presso altro edificio idoneo per requisiti igienici e sanitari. All'allestimento e alla gestione di tali strutture provvede l'Ente proprietario dei locali presso i quali le stesse sono ubicate.
2. L'ammissione delle salme nei depositi di osservazione o negli obitori é autorizzata dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria ove e' avvenuto il decesso ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, é vietata la permanenza di persone non autorizzate.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale é vietato l'accesso alle persone non autorizzate; l'accesso e' consentito sulla base delle misure cautelative disposte dall'Autorità Sanitaria su parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica del Distretto.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata ogni contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio di Igiene Pubblica del Distretto della A.U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13.02.1964, n.185.
6. La sorveglianza delle salme per la rilevazione di eventuali manifestazioni di vita può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale incaricato.
7. Le operazioni sulla salma quali sistemazione, vestizione e similari devono essere svolte, nei depositi di osservazione e negli obitori, solo da personale specificamente incaricato e autorizzato. Per ogni operazione il personale incaricato dovrà avvalersi di procedure scritte visionabili a richiesta dal medico igienista competente.

CAPO III FERETRI

Art.6 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8 e non prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso , salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte nei modi previsti.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro e rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte é dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare ogni contaminazione ambientale.
6. E' vietato l'utilizzo di dispositivi atti a modificare la temperatura corporea della salma prima che sia trascorso il previsto periodo di osservazione e redatto il certificato necroscopico

Art.7 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro é fatta sotto la vigilanza del personale tecnico incaricato.
2. Detto personale deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere e dovrà curare l'apposizione dei sigilli nei casi previsti.
3. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto e personale tecnico all'uopo incaricato vigila e controlla sulla corretta applicazione delle norme.

Art.8 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - il feretro deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - i feretri di salme estumulate ai sensi del successivo art. 37, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n.285 se il trasporto é per l'estero o è dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - é sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui é destinata; se nel trasferimento é stato impiegato il doppio feretro e la salma é destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata sulla cassa metallica, prima dell'inumazione, un'idonea apertura al fine di favorire il processo di mineralizzazione della salma. Tale apertura può venir realizzata anche tramite rimozione di idonei perni predisposti.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Le imprese di pompe funebri dovranno inoltre strettamente attenersi, per le caratteristiche delle casse utilizzate, a quanto definito nel secondo comma dell'art. 57 del presente regolamento.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In tal caso diviene superflua la cerchiatura del feretro nei casi previsti.

Art.9 Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e lett. e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno é accertato dal servizio socio-assistenziale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art.10 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art.11 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore autorizzati dal Sindaco, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco, previo parere del Responsabile Servizio Igiene Pubblica del Distretto.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso é vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto vigila e controlla sul servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art.12 Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n.285/90 attraverso imprese private o in forma associata con altri Comuni.

Il servizio comprende altresì il trasporto per tutti i casi previsti all'art. 7 del D.P.R. 285/90.

Art.13 Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono gratuiti, a carico del Comune , nei casi previsti dal precedente art.4, a pagamento in tutti gli altri casi
2. Sono fatti salvi i diritti sanitari spettanti al Servizio Igiene Pubblica competente per territorio.

Art.14 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

2. Il Responsabile dell'ufficio comunale di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. Il trasporto e la tumulazione delle salme sono vietati in tutti i giorni festivi dell'anno, salva la ricorrenza di più festività consecutive o di rilevanti e documentati problemi igienico-sanitari certificati dal competente servizio dell'A.U.S.L.. Solo per le salme provenienti da fuori Comune è autorizzato l'ingresso nel cimitero per la deposizione del feretro in camera mortuaria. La tumulazione di norma avverrà il giorno successivo, non festivo.
5. Il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei familiari, il trasporto a spalla, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto o suo delegato.

Art.15 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto fuori Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8. Inoltre, se il trasporto avviene nei mesi da aprile a settembre compresi, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del DPR 285/90. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località raggiungibili dopo 24 ore dalla partenza, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Queste prescrizioni non si applicano se la salma è stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, di seppellimento e di adeguata chiusura del feretro e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio di Polizia Mortuaria.

Art.16 Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art.17 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc. ,il Sindaco, a richiesta dei familiari può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Nelle stesse circostanze, e acquisito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto o suo delegato, il Sindaco può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

I trasferimenti di feti e resti anatomici dall'ospedale al cimitero vengono eseguiti dal personale incaricato formalmente dall'Autorità Sanitaria Locale, su parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

Art.18 Morte per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni e quant'altro necessario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 285/90.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il funzionario predetto detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'Art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione, a condizione che il trasporto sia effettuato secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art 17.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione delle medesime.

Art.19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune é autorizzato dal Sindaco con decreto emesso a seguito di domanda presentata dagli interessati, la quale deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente che la domanda sia corredata dai soli dati anagrafici del defunto.
2. Dell'autorizzazione al trasporto é dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove é accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto é data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/90.

- 5 Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove é avvenuto il decesso.

Art.20 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme per la tumulazione nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, é autorizzato dal Sindaco con proprio nulla-osta a seguito di domanda degli interessati, secondo le procedure stabilite nell'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990.

Art.21 Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28, 29 e 30 dello stesso DPR 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art.22 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 36 del DPR n. 285/90.
2. Se il trasporto é da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e resti mortali, secondo quanto previsto dagli artt. 24,27,28 e 29 del DPR n. 285/90.
4. I resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con idonea saldatura e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

Art.23 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per servizi di pulizia e di disinfezione - disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature é accertata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto, salva la competenza dell'autorità di Pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art.24 Strutture cimiteriali

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al seppellimento delle salme esercitando le funzioni nel proprio Cimitero del capoluogo ed in quello di Cognento.

Art.25 Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n.285/90
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco ai sensi dell'art.51 del DPR 285/90.
3. Le sepolture private fuori dai cimiteri , eventualmente autorizzate a norma dell'art.102 del DPR 285/90, sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità comunale, come i cimiteri comuni, e devono rispondere a tutti i requisiti delle sepolture private esistenti nei cimiteri.
4. Alla manutenzione dei cimiteri il Comune provvede con personale proprio. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n.285/90.
7. Il Responsabile del Servizio di Igiene pubblica del Distretto o suo delegato vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali e locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Art 26 Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero del Capoluogo é possibile prevedere reparti speciali, individuati nel Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere (anni e procedure concordate con le comunità richiedenti e trasmesse per conoscenza al locale Servizio Igiene Pubblica del Distretto).
2. Le spese eventuali per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune (non oltre i quindici anni) sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Le parti anatomiche, di norma, vengono cremate, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o in sepoltura privata.
4. All'interno di un campo di una struttura cimiteriale viene individuata l'area riservata al reinterro dei resti umani non completamente mineralizzati.

Art.27 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso durante la vita la loro residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune o morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento;
 - e) resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) i cadaveri di persone che pur non avendo mai avuto la residenza nel territorio del Comune abbiano in esso parenti fino al 3° grado.
 - g) nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, dietro specifica richiesta degli eredi.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art.28 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. n.285/90.
4. Il Piano Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione e la misura delle aree ,in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. n.285/90 e dal successivo art. 28.

Art.29 Piano cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale é tenuto ad adottare un Piano Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio.
2. La documentazione di cui al primo comma é sottoposta al parere preliminare del Servizio Igiene Pubblica del Distretto dell' A.U.S.L. e si applica l'art.50 della legge 8/6/1990 n.142.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per le sepolture private individuali, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.
 - h) reparti speciali.
4. Il cinerario comune, dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali.
5. Al Piano Cimiteriale devono essere allegate:
- a) planimetria in scala 1:500/1:200 dei cimiteri esistenti nel territorio con l'indicazione degli spazi per sepolture comuni e private, dei loculi in essi esistenti e/o previsti, estesa alle zone circostanti e all'area di rispetto cimiteriale;
 - b) planimetria in scala 1:2000 con indicate le opere di assetto cimiteriale. Le planimetrie dovranno essere aggiornate ogni qualvolta siano apportate modifiche o siano ampliate le strutture esistenti.
 - c) I responsabili del procedimento dei lavori di ampliamento sono tenuti a consegnare copia del certificato di collaudo delle nuove strutture con allegate le riproduzioni grafiche al responsabile del patrimonio immobiliare comunale.
6. Il Comune é tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
7. Il Comune trasmette copia del Piano Cimiteriale approvato e degli strumenti ad esso connessi al Responsabile del Servizio Igiene Pubblica del Distretto ai fini dell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza.

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art.30 Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree in concessione.
2. Sono obbligatorie le inumazioni nei Cimiteri Comunali nei casi previsti dall' art.50 del D.P.R. n. 285/90.

Art.31 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione é contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba purché di conformazione e dimensioni tali da non superare i 2/3 della superficie della fossa al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici e di non limitare i processi di mineralizzazione e di funzionalità generale dei campi cimiteriali.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.
6. E' vietata la realizzazione di bordi perimetrali delle fosse in materiali cementizi o simili; in ogni caso i manufatti realizzati non devono debordare dal perimetro della fossa.

Art.32 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei loculi si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90.
4. Tutte le operazioni di muratura delle nicchie, dei loculi e delle tombe di famiglia sono effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale. Il pagamento delle quote dovute per tali operazioni verrà effettuato dai privati al competente ufficio comunale. Il materiale necessario per la muratura sarà messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art.33 Deposito provvisorio

1. E' concesso il prestito tra privati solo quando non c'è disponibilità di loculi. Entro 30 gg. dalla data in cui l'Amministrazione Comunale mette a disposizione nuovi loculi, il prestito deve cessare; in caso contrario la tumulazione da provvisoria diventa definitiva.
2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare la tumulazione provvisoria in loculi di sua proprietà in attesa che la salma venga traslata in tomba di famiglia. La tumulazione provvisoria è concessa per un periodo massimo di due anni a cui seguono operazioni straordinarie di traslazione da effettuarsi secondo procedure scritte e definite, sottoposte al parere del Servizio di Igiene Pubblica. Al termine dei due anni, se la traslazione non viene effettuata si considererà la tumulazione definitiva.
3. E' assolutamente vietata la permuta di loculi e nicchie tra cittadini, onde evitare speculazioni di sorta.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.34 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione previo comunicazione al Servizio Igiene Pubblica del Distretto in tempi utili a fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo luglio e agosto.
3. E' compito del personale addetto alle esumazioni stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art.35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni sistematiche di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art.36 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero, o per cremazione. Il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica del Distretto deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica..
2. Le esumazioni straordinarie non ordinate dall'Autorità Giudiziaria si possono effettuare solo nei periodi e nei termini stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/90, ovvero da ottobre ad aprile.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto o di personale tecnico da lui delegato.

Art.37 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria competente cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali provenienti da esumazioni o da estumulazioni, devono essere adeguatamente raccolti e destinati agli ossari comuni.. Gli aventi diritto possono, con apposita domanda, collocare i resti suddetti in cellette ossario, loculi o tombe in concessione
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato, previa segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica competente, per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. A richiesta degli interessati, solamente per le tombe di famiglia, e i loculi a concessione perpetua, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo parere del Servizio Igiene Pubblica, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro nella stessa tomba previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente.
8. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Nell'esumazione o nell'estumulazione si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto o suo delegato, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa.

Art.38 Operazioni a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista .

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art.39 Raccolta e destinazione delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art.40 Oggetti da recuperare

1. Se in occasione di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'ufficio Comunale di Polizia mortuaria prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare , uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art.41 Smaltimento rifiuti e recupero di sostanze e materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali

1. Tutti i rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR n. 915 del 10/9/82 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
2. I fiori secchi, le carte, le corone, i ceri e similari dovranno essere raccolti e collocati, a cura dei cittadini e degli operatori addetti alle operazioni cimiteriali, negli appositi contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.
3. I materiali quali rottami, lapidi e similari dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti autorizzati.
4. I resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, i decori e gli avanzi di indumenti che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali sono rifiuti speciali da avviarsi per lo smaltimento in idoneo impianto di incenerimento. Eccezionalmente lo smaltimento di detti rifiuti potrà avvenire per modeste quantità e sotto il controllo del Servizio di Igiene Pubblica mediante reinterro in idonea area cimiteriale. La raccolta di detti rifiuti durante la esumazione deve essere condotta con particolare cura e sotto controllo del Servizio di Igiene Pubblica.

Art.42 Traslazioni

Il posto in loculo a concessione assegnato alle salme all'entrata nel Cimitero è definitivo; sono tuttavia ammessi avvicinamenti nel caso che si tratti di coniugi o di genitore e figlio e unicamente nei posti disponibili al momento del decesso del secondo congiunto. E' altresì autorizzata la traslazione da loculo a tomba di famiglia.

E' vietato qualsiasi altro tipo di spostamento. I loculi resisi liberi a seguito di traslazione salme e la cui concessione cimiteriale non è ancora scaduta, tornano al Comune. Se la salma da traslare è tumulata in un loculo a concessione perpetua, detto loculo può essere riacquistato, con concessione trentacinquennale, dal concessionario o persona avente titolo, dietro versamento del 50% del prezzo del loculo vigente all'atto della concessione. Sono ammesse deroghe solo se formalizzate con ordinanza del Sindaco. Comportando le traslazioni estumulazioni straordinarie, si rimanda per queste agli articoli corrispondenti per le procedure di legge relative.

CAPO V CREMAZIONE

Art.43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di una salma, è rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria su richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate nell'art. 79 D.P.R. n. 285/90; la firma medica di cui in detto articolo viene convalidata dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica del Distretto.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o da parte di più parenti dello stesso grado, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art.44 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
4. Interventi sulle ceneri disposte in apposita urna possono avvenire previo parere del Servizio Igiene Pubblica del distretto Competente in presenza del Custode del Cimitero.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art.45 Orario

1. Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La chiusura viene segnalata in modo idoneo in ogni struttura cimiteriale.

3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso dal Custode delle strutture Cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art.46 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi, ad eccezione delle persone con gravi problemi di deambulazione.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a persone accompagnate da animali, ad eccezione dei cani guida dei non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso ,
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Art.47 Divieti speciali

1. All'interno del cimitero è vietato :
 - a) tenere contegno chiassoso e irriverente;
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri;
 - e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari ;
 - e) fotografare o filmare tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie; per poter fotografare o filmare cerimonie occorre l'assenso dei familiari interessati;
 - g) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso ;
 - h) assistere da vicino ad esumazioni ed estumulazioni di salme, da parte di estranei, se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Custode, sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria;
 - i) qualsiasi attività commerciale;
 - l) deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi porta vasi.
2. I divieti predetti, per quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo diversa autorizzazione.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi e frasi offensivi del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, affidato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.48 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- E' tenuto inoltre :
- a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro che al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - f) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la non ottemperanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art.49 Custodia del cimitero

La custodia del cimitero è affidata a personale alle dipendenze del Comune. Il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica del Distretto vigila sul regolare funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti atti ad assicurarne il regolare funzionamento.

Il custode del cimitero:

- a) è incaricato dell'applicazione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza e la conservazione dei cimiteri , anche avvalendosi di personale all'uopo delegato.
- b) segnala al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto o suo delegato tutti gli inconvenienti o i problemi igienico - sanitari eseguendo le disposizioni da questo impartite;
- c) non permette che avvenga sepoltura senza la preliminare consegna del permesso di seppellimento con i documenti prescritti a seconda del caso;
- d) cura la regolare registrazione di tutte le salme che vengono sepolte.

Svolge inoltre le seguenti funzioni, anche attraverso l'utilizzo di personale all'uopo delegato:

- a) custodisce la chiave del cancello e quelle dei diversi locali del cimitero.
- b) fornisce la necessaria assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- c) segnala tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alle proprietà comunali che alle concessioni private;
- d) cura l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- e) cura la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- f) cura la pulizia dei portici, dei locali, ed in generale, di tutto il cimitero;
- g) provvede alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, copritomba di cui al terzo comma dell'articolo 31, etc.;
- h) esegue gli sterri nelle misure prescritte e provvede alla sepoltura delle salme;

Art.50 Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio di polizia Mortuaria che a sua volta informerà il comando di Polizia Municipale.

Art.51 Epigrafi sulle tombe

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
2. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art.52 Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e siano contenute all'interno del perimetro del copritomba.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere rimossi a cura di chi li ha deposti.. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così' da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Ufficio comunale di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare.

Art.53 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni , se non reclamanti da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

CAPO VII SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art.54 Sepolcri privati fuori dai cimiteri

1. La costruzioni delle cappelle privati fuori dai cimiteri destinati ad accogliere salme o resti mortali di cui all'Art. 340 del R.D. 27.7.1934, n. 1265, sono autorizzate dal responsabile dell'ufficio competente previa approvazione del C.C. e parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica del Distretto. L'avente titolo dovrà richiedere ispezione tecnica del luogo con eventuali spese a carico fissate nel tariffario.
2. Per la costruzione di cappelle private e per l'uso di quelle esistenti devono rispettarsi tutti i requisiti prescritti dal D.P.R. n. 285/90 e dal presente regolamento e in particolare la cappella privata dovrà sorgere in luogo attorniato per un raggio di 200 mt. da fondi di proprietà delle famiglie che ne richiedono la concessione o sui quali gli stessi assumono il vincolo di inalienabilità e inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di cui al precedente comma il diritto d'uso delle cappelle private costruite fuori dai cimiteri decade.
4. I sepolcri privati o i cimiteri particolari a norma dell'Art. 104 comma 4 del D.P.R. n. 285/90 sono soggetti alla Vigilanza dell'autorità comunale.

Art.55 Tumulazione nei sepolcri privati

Per la tumultazione nelle cappelle private oltre alle autorizzazioni di cui all'Art. 6 del D.P.R. n. 285/90 occorre il nullaosta del responsabile dell'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria, rilasciato dopo l'accertamento del diritto del defunto a ricevere sepoltura nella cappella.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art.56 Sepulture private/ Concessioni

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale di cui all'art. 28, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, nicchie, ossario, nicchie cinerarie etc.)
 - b) sepolture per famiglie e collettività .
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dell'apposita tariffa.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale è stipulata ai sensi dell'art. 56 della legge 8/6/1990 n. 142 dal Responsabile di Servizio o, in una sua assenza, dal Segretario Comunale.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione e diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
8. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionario/i;
 - d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca..

Art.57 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R n. 285/90;
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 40 anni, dalla data della concessione, per le cellette destinate ad accogliere sia cassette di resti mortali sia urne cinerarie;

- c) in 35 anni, dalla data della concessione per i loculi o comunque per sepolture private individuali,
3. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale concede il rinnovo della concessione stessa dietro versamento dell'intero prezzo del loculo vigente all'atto del rinnovo. Solo per i loculi dati in concessione perpetua, può essere permessa la estumulazione della salma, con diritto da parte del concessionario o avente titolo al riacquisto del loculo, in concessione trentacinquennale, dietro versamento del prezzo corrispondente al 50% del costo vigente all'atto del rinnovo. In entrambi i casi si procede al rilascio di un nuovo atto di concessione. I resti mortali delle salme occupanti i loculi per i quali si è proceduto ad un nuovo atto di concessione, possono essere collocati negli stessi loculi o in nicchie ossario. Allo scadere della concessione, qualora non ci siano eredi o aventi titolo del concessionari, l'amministrazione Comunale rientra in possesso dei loculi e farà riporre i resti mortali nell'ossario comune.
 4. Alla scadenza della concessione se gli aventi titolo dei concessionari non si dimostrano interessati al rinnovo della concessione, il loculo ritorna in proprietà dell'Amministrazione Comunale che nulla deve agli eredi o aventi titolo quale rimborso. I resti mortali della salma tumulata in questione, saranno depositati nell'ossario comune.
 5. Hanno diritto di uso del loculo gli intestatari della concessione, le persone esplicitamente menzionate nell'atto citato, i familiari o parenti fino al 4° grado, del concessionario.

Art.58 Modalità di concessione

1. Le sepolture individuali di cui al 2 comma, lettera a) dell'art.56, possono concedersi solo in presenza della salma o ceneri.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al 1° comma, a favore del richiedente, di età superiore ai 70 anni o al coniuge superstite.

Art.59 Manutenzioni

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate, e comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, sicurezza e di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda a quanto indicato al comma precedente, l'Amministrazione Comunale può revocare la concessione previo apposito atto deliberativo.

CAPO II SUBENTRI E RINUNCE

Art.60 Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio di Polizia Mortuaria entro 18 mesi dalla data di decesso, richiedendo la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza..

Art.61 Rinunce

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando il loculo non è occupato da salma o quando, essendo occupato, la salma o i resti mortali vengono trasferiti in altra sede.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

CAPO III DECADENZA, ESTINZIONE

Art.62 Decadenza

1. la decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art.58, secondo comma;
 - c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.55;
 - d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - e) quando sia trascorso il termine di cui all'art.60;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamenti dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

Art.63 provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza della concessione disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.
2. Per la decadenza di cui alla lett. c), comma 1, del precedente articolo, il Tecnico comunale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restano i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art.64 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990 e qualora per eventi naturali, incuria o altri rilevanti elementi si verificano condizioni di rischio igienico e di tenuta per le strutture tanto da farne richiedere una necessaria verifica di seguito attuata.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. La famiglia si intende estinta quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della Concessione.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 65 Accesso ai Cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati a loro libera scelta, dopo aver ottenuto approvazione del relativo progetto di realizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Lavori Pubblici e Patrimonio.
2. Per le semplici riparazioni e per lavori di ordinaria manutenzione, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria.
3. E' tassativamente vietato le imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art.66 Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art.67 Recinzioni – Materiali di scavo

1. Nelle operazioni di restauro, riparazione , manutenzione ordinaria, chi effettua i lavori deve recingere a regola lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in luoghi indicati dall'ufficio tecnico comunale, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.68 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi ed orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. E' vietato attivare sull'area cimiteriale laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente al luogo dei lavori deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, calce ecc.

Art.69 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese o privati è fissato dal responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

Art.70 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato e seguendo le istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art.71 Vigilanza

1. Il responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alle autorizzazioni rilasciate. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, di provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art.72 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari nel rispetto delle prescrizioni vigenti nel PRG comunale; i feretri in vendita e in uso dovranno evidenziare la rispondenza al tipo di utilizzo cui vengono destinati mediante attestazione che ne comprovi la conformità alle vigenti disposizioni di legge (certificazione, apposizione di idoneo timbro o altri elementi similari attestanti la conformità ai dettami del DPR n. 285/90).
3. Le imprese che esercitano anche le funzioni di trasporto funebre devono disporre di mezzi idonei e certificati tali, nonché di rimesse di autofunebri rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 21 del DPR n. 285/90. Tali imprese devono esibire a richiesta degli organi di vigilanza documentazione inerente le procedure utilizzate per il decoroso espletamento del

servizio (manuale operativo) e le caratteristiche organizzative e di dotazione minima di personale e di mezzi.

Art.73 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di acquisire servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art.74 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona ove l'Amministrazione potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art.75 Mappa

1. Presso il Servizio Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere opposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art.76 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) generalità del concessionario ;
 - d) estremi dell'atto di concessione;
 - e) data e numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) natura e durata della concessione;
 - g) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art.77 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art.78 Schedario dei defunti

1. Viene istituito, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. L'ufficio comunale, sulla scorta del registro di cui all'art. 64 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art.79 Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazioni occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art.80 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria con D.P.R. n. 285/90 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie.
2. In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.
4. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art.81 Cautele

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, etc.) , una concessione (aree, loculi, nicchie, etc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti nonché la costruzione di tombini, monumenti, etc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art.82 Responsabile dell'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma della legge 8/6/1990, n. 142, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (o in alternativa il Segretario comunale) l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco , ai sensi dell'art. 32 della legge 142/90 o del D.P.R. n. 285/90.

Art.83 Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art.84 Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato sviluppato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art.85 Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli Artt.338, 339, 340 e 358 del TT.UU.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/34 n.1265, come modificata per effetto dell' Articolo 3 della Legge 12/7/61, n. 603, e degli Articoli 32 e 113 della Legge 24/11/81 n. 689.